

(N. 1811-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE TARTUFOLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1956

Comunicata alla Presidenza il 25 gennaio 1957

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, concernente proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

ONOREVOLI SENATORI. — Il giorno 31 dicembre 1956 scadevano le convenzioni stipulate nel 1936 dallo Stato colle società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale. I venti anni di durata delle relative convenzioni sono venute a scadere ed è ovvio che occorreva disporre una congrua proroga dei termini delle convenzioni sopra citate, in quanto il disegno di legge per il: « Riassetto dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale », che il Governo aveva presentato alle Camere il 6 dicembre scorso non aveva potuto essere discusso e approvato dal Parlamento.

Infatti, in data 21 dicembre, la *Gazzetta Ufficiale* pubblicava il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, che prorogava di sei mesi l'attuale regime di concessioni, concedendo che fino al 30 giugno 1957 restassero in vigore le norme colle quali per venti anni hanno agito ed operato i servizi marittimi di prevalente interesse nazionale.

Sarebbe stato certamente desiderabile che si fosse provveduto ad anticipare i tempi della presentazione del nuovo disegno di legge e che il Parlamento avesse avuto la possibilità di vagliarne con attenzione tutti gli aspetti, determinando il nuovo regime cui sottoporre le concessioni in parola.

È peraltro anche vero che le Camere hanno avuto un periodo di intensissima attività legislativa e che sarebbe stato poco opportuno che la discussione del riassetto da conseguire fosse stata limitata e costretta nelle poche sedute precedenti le ferie di fine d'anno.

Il decreto-legge di proroga per sei mesi costituiva così l'unico mezzo per assicurare servizi che non possono essere abbandonati a se stessi e che assicurano al Paese commerci, scambi e trasporti con quella efficienza che è legittimo pretendere.

Il decreto-legge viene ora sottoposto alla ratifica del Parlamento e viene all'assemblea del Senato accompagnato da questa breve relazione per essere approvato e assicurare così la continuità di tali servizi essenziali.

Non è il caso, in questa relazione, di entrare nel vivo del problema e di affrontare l'esame di tutti gli aspetti della nuova legge, in quanto ciò avverrà in sede di discussione del disegno di legge n. 1785 — per il quale sussiste anche la procedura d'urgenza, peraltro superata dalla

proroga — che, presentato dal Ministro della marina mercantile, di concerto con quelli della giustizia, del bilancio, delle finanze, delle poste e telecomunicazioni, attende appunto l'elaborazione di rito.

Si dirà invece che il decreto-legge sotto ratifica è limitato all'essenziale richiesta di una deliberazione di proroga di un semestre delle disposizioni di cui al decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, ai sensi del quale le concessioni sopra citate sono venute a scadere il 31 dicembre 1956.

Difatti, all'articolo 1, il decreto-legge da convertire indica in sei mesi il periodo di proroga della legge emanata venti anni or sono e sancisce che i Ministri della marina mercantile e del tesoro sono autorizzati a stipulare, con le Società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale, apposito atto di proroga semestrale, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni scadute. Di conseguenza, l'articolo stesso precisa che la revisione quadriennale prevista dall'articolo 7 della legge n. 2801 per il quadriennio 1° gennaio 1953-31 dicembre 1956, avrà luogo per l'intero periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1953 e il 30 giugno 1957.

La disposizione fiscale dell'articolo 2 per la registrazione a tassa fissa delle convenzioni prorogate, è quella consueta. Coll'articolo 3, invece, si provvede alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal semestre di proroga, attingendo le relative disponibilità dai capitoli 67 e 501 degli stati di previsione dei Ministeri della marina mercantile e del tesoro.

Con l'articolo 4 viene fissata la decorrenza del decreto-legge dal giorno della sua pubblicazione.

Ciò illustrato e per le considerazioni svolte, anche se brevi, si propone la ratifica del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, coll'approvazione dell'articolo unico di questo disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, concernente proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale ».

TARTUFOLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, concernente la proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.